

RIF. LEGISLATIVI CHE TUTELANO IL CONDOMINO CHE DECIDE DI INSTALLARE UN DISPOSITIVO PER L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

La legge n°13 del 9 gennaio 1989, articolo 2 della legge - comma 1, dispone che gli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche vengono approvate con la maggioranza semplice dei condomini (metà + 1 dei condomini e 501 millesimi del valore condominiale), anziché con le maggioranze qualificate altrimenti previste dal codice di procedura civile (2/3 dei condomini).

Al comma 2 il citato articolo 2 dispone, peraltro che in caso di diniego dei condomini all'installazione di un ascensore il disabile, o chi ne esercita la tutela, può installare a proprie spese SERVOSCALA nonché strutture mobili e facilmente rimuovibili e può anche modificare l'ampiezza delle porte di accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage.

Ciò sta a significare che se una persona disabile intende installare un dispositivo per l'abbattimento barriere architettoniche nelle parti comuni dell'edificio in cui abita non deve richiedere ed ottenere il permesso da parte degli altri condomini ma limitarsi a comunicare anticipatamente all'amministratore del condominio l'intenzione di eseguire tale intervento.

L'amministratore deve limitarsi a prenderne atto e a darne informazione, con semplice lettera, agli altri condomini.